

# Ordinanza del DFE sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

del 15 aprile 2004

---

*Il Dipartimento federale dell'economia,*

visto l'articolo 65 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996<sup>1</sup> sul servizio civile (OSCi),

*ordina:*

**Art. 1** Importo per le piccole spese personali  
(art. 29 cpv. 1 lett. a della legge sul servizio civile, LSC<sup>2</sup>)

L'istituto d'impiego versa per ogni giorno computabile un importo di 5 franchi per le piccole spese alla persona che presta servizio.

**Art. 2** Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari  
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSC)

Se l'impiego richiede abiti e scarpe da lavoro speciali, l'istituto d'impiego versa alla persona che presta servizio un'indennità di 60 franchi per 26 giorni di servizio computabili, ma al massimo 240 franchi per impiego.

**Art. 3** Vitto  
(art. 29 cpv. 1 lett. c LSC, art. 53 cpv. 1 lett. a OSCi)

<sup>1</sup> Se la persona che presta servizio consuma i pasti al proprio alloggio, l'istituto d'impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile:

- a. 4 franchi per la colazione;
- b. 9 franchi per il pranzo;
- c. 7 franchi per la cena.

<sup>2</sup> Se la persona che presta servizio non può consumare i pasti al proprio alloggio durante i giorni di lavoro, l'istituto d'impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile:

- a. 9 franchi per la colazione;
- b. 17 franchi per il pranzo;
- c. 13 franchi per la cena.

RS 824.11

<sup>1</sup> RS 824.01

<sup>2</sup> RS 824.0

<sup>3</sup> Per i giorni d'audizione durante i quali un richiedente partecipa a un'introduzione al servizio civile e per i corsi d'introduzione di un giorno predisposti dall'organo d'esecuzione del servizio civile, i costi del pranzo sono a carico di quest'ultimo. Per questi giorni l'organo d'esecuzione non versa al richiedente o alla persona che presta servizio nessun'altra indennità per il vitto.

**Art. 4** Utilizzazione dell'alloggio privato

(art. 29 cpv. 1 lett. d LSC, art. 66 cpv. 2 OSCi)

L'istituto d'impiego versa per ogni giorno di servizio computabile 10 franchi per l'utilizzazione dell'alloggio privato alla persona che presta servizio.

**Art. 5** Tragitto quotidiano per recarsi al lavoro

(art. 29 cpv. 1 lett. e LSC, art. 67 OSCi)

<sup>1</sup> Se la persona che presta servizio utilizza un abbonamento privato, l'istituto d'impiego rimborsa le spese in proporzione al costo dell'abbonamento (costo giornaliero dell'abbonamento moltiplicato per il numero di giorni computabili di impiego di servizio civile).

<sup>2</sup> Se la persona che presta servizio deve assolutamente utilizzare il proprio veicolo privato per spostarsi, l'istituto d'impiego le versa un'indennità chilometrica di 50 centesimi.

**Art. 6** Importi relativi agli impieghi all'estero

(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC, art. 65 e 68 OSCi)

<sup>1</sup> Se, in caso di impieghi all'estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 2 e 3 non coprono i costi effettivi, l'istituto d'impiego rifonde alla persona che presta servizio i maggiori costi comprovati in misura pari all'importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione.

<sup>2</sup> Se il costo della vita nel paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l'istituto d'impiego può versare indennità per il vitto inferiori agli importi prescritti dall'articolo 3. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. È vietato all'istituto d'impiego equiparare la persona che presta servizio ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.

**Art. 7** Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del DFE del 15 luglio 1992<sup>3</sup> sull'esecuzione della prestazione di lavoro degli obiettori di coscienza (OPL-DFE) è abrogata.

<sup>3</sup> RU 1992 1537

**Art. 8**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2004.

15 aprile 2004

Dipartimento federale dell'economia:  
Joseph Deiss

